CAMERA DEI DEPUTATI

N. 461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIASINI, MAMMÌ, LA MALFA, ROBALDO

Presentata il 30 luglio 1979

Inchiesta parlamentare su alcuni aspetti della vicenda Sindona

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulle vicende collegate alle attività del finanziere Sindona indaga ormai da molti anni la magistratura milanese. Sono aperti altresì procedimenti a carico del Sindona negli Stati Uniti in relazione ad attività svolta dal finanziere in quel paese.

Non vi sarebbe motivo di svolgere un'inchiesta parlamentare su una vicenda, pur grave dal punto di vista finanziario ed oggi resa ulteriormente drammatica dalla uccisione del liquidatore della Banca Privata Finanziaria, avvocato Giorgio Ambrosoli, se non fossero emerse a più riprese, sia da documenti giudiziari, sia da informazioni raccolte da organi di stampa, notizie di rapporti, di contatti, di appoggi ricevuti in molte occasioni dal Sindona da parte di esponenti politici e di governo, nonché di sostegni di natura finanziaria offerti dal Sindona a partiti e uomini politici.

Di fronte a queste indicazioni relative a un possibile coinvolgimento di esponenti politici e di governo in vicende gravi che hanno recato notevole danno finanziario al paese ed al suo sistema bancario ed ancora oggi in tentativi di attenuare la posizione del Sindona nei confronti della magistratura italiana, si pone l'esigenza per il Parlamento di svolgere una indagine completa ed accurata su tutti gli aspetti della vicenda che investano questi possibili rapporti.

Per tali ragioni si propone, con il presente progetto di legge, la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, ex articolo 82 della Costituzione, con il compito di accertare (articolo 1):

« se l'avvocato Michele Sindona abbia ricevuto sostegni o appoggi per le sue iniziative finanziarie da parte di esponenti politici e di governo;

se uomini politici, esponenti di governo, funzionari della pubblica amministrazione abbiano favorito l'avvocato Michele Sindona nei tentativi di evitare o ritardare l'accettazione della domanda di

estradizione rivolta al governo degli Stati Uniti dal governo italiano su richiesta dei magistrati che stanno procedendo a carico del Sindona;

se vi siano stati interventi di uomini politici ed esponenti del governo volti a favorire la posizione dell'avvocato Sindona e delle imprese da lui controllate rispetto ai procedimenti giudiziari civili e penali a loro carico.

Nella formulazione dei quesiti che debbono essere oggetto dell'inchiesta parlamentare si è cercato di circoscrivere il campo degli accertamenti in modo da evitare di interferire con le materie di indagine della magistratura. Mentre è opportuno infatti che la Commissione di inchiesta possa acquisire ogni atto o documento rilevanti ai fini della sua indagine, è altresì necessario evitare che la coincidenza degli accertamenti rispetto a quelli della magistratura finisca per interferire con questi ultimi, determinando sovrapposizioni e possibili ritardi nel completamento delle istruttorie.

Oggetto dell'attività della Commissione di inchiesta non è dunque la ricostruzione o l'accertamento di vicende rilevanti sotto il profilo penale. È invece la ricostruzione e l'accertamento di atti e comportamenti di esponenti politici e di governo che hanno intrattenuto rapporti con il Sindona e le imprese a lui facenti capo.

Questa delimitazione rigorosa dell'oggetto dell'indagine consente, inoltre, di prevedere una conclusione dei lavori della Commissione entro un periodo di tempo sufficientemente breve, che l'articolo 3 della legge fissa in 6 mesi dalla definitiva approvazione della legge stessa. Non sarebbe invece in alcun modo possibile stabilire limiti così contenuti di tempo, ove l'accertamento dovesse riguardare l'intero complesso o una parte consistente delle attività finanziare dell'avvocato Sindona, oltre ai quesiti di cui all'articolo 1. In tale caso, infatti, perizie ed altri accertamenti contabili, nonché la ricostruzione delle diverse iniziative finanziarie del Sindona e delle sue imprese imporrebbero una ben più ampia previsione dei tempi di lavoro per la Commissione.

Sempre l'articolo 3 stabilisce la natura e il contenuto della relazione conclusiva (oltreché prevedere la possibilità di relazioni di minoranza predisposte da parlamentari che dissentano dalle conclusioni della maggioranza della Commissione). In particolare si stabilisce che la « relazione conclusiva deve dare conto di quanto emerso dagli accertamenti di cui all'articolo 1 ed esprimere un giudizio sui comportamenti rilevati e eventualmente suggerire norme di legge da stabilire in questa materia ».

È dunque confermato che oggetto primo dell'indagine è l'accertamento obiettivo dei rapporti intrattenuti fra Sindona ed esponenti politici e di governo. La Commissione è tenuta inoltre ad esprimere una propria valutazione di merito sugli atti e sui comportamenti eventualmente rilevati ed accertati.

Tale giudizio non investe la liceità di tali atti e comportamenti: ove tali circostanze si verifichino, infatti, la Commissione deve trasmettere le proprie risultanze alla magistratura; investe invece l'opportunità sotto il profilo della correttezza politica di tali comportamenti.

Infine lo stesso articolo 3 prevede la possibilità che nella relazione conclusiva siano indicate norme di legge da introdurre per regolare questa materia, qualora risulti che comportamenti formalmente leciti, ma politicamente censurabili, meritino di essere tassativamente esclusi da apposite norme. Le altre norme del progetto di legge non hanno bisogno di delucidazioni particolari.

Queste sono, in estrema sintesi, i contenuti e le motivazioni del nostro progetto di legge, di cui auspichiamo un rapido esame ed approvazione per dare il via a un'inchiesta parlamentare che oggi si manifesta non più differibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare:

a) se l'avvocato Michele Sindona abbia ricevuto sostegni o appoggi per le sue iniziative finanziarie da parte di esponenti politici e di governo;

b) se uomini politici, esponenti di governo, funzionari della pubblica amministrazione abbiano favorito l'avvocato Michele Sindona nei tentativi di evitare o ritardare l'accettazione della domanda di estradizione rivolta al governo degli Stati Uniti dal governo italiano su richiesta dei magistrati che stanno procedendo a carico del Sindona;

c) se vi siano stati interventi di uomini politici ed esponenti del governo volti a favorire la posizione dell'avvocato Sindona e delle imprese da lui controllate rispetto ai procedimenti giudiziari civili e penali a loro carico.

ART. 2.

La Commissione di inchiesta è composta da 15 deputati e da 15 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera e del Senato in modo da consentire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari. I poteri della Commissione sono quelli derivanti dall'articolo 82 della Costituzione. I membri della Commissione ed ogni altra persona che compie o concorre a compiere atti di inchiesta sono tenuti al segreto di ufficio per tutto quanto riguarda deposizioni, atti, notizie, documenti acquisiti nel procedimento. Salvo che costituisca più grave delitto la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 3.

La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato a uno o più dei propri componenti di redigere una relazione conclusiva che deve dar conto di quanto emerso dagli accertamenti di cui all'articolo 1 ed esprimere un giudizio sui comportamenti rilevati e eventualmente suggerire norme di legge da stabilire in questa materia. I parlamentari che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.

ART. 4.

I Presidenti delle Camere, di comune accordo, provvedono a destinare i funzionari e i servizi necessari al funzionamento della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico, in parti eguali, dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*